ISACA®
Sistemi informativi: averne fiducia e trarne valore
Rome Chapter

Le sanzioni nella protezione dei dati personali

Cesare De Santis

Roma 12/07/2024

Agenda

- Presentazione relatore
- Le sanzioni nella protezione dei dati personali
- Bibliografia & sitografia
- Q&A

Agenda

Presentazione relatore

- Le sanzioni nella protezione dei dati personali
- Bibliografia & sitografia
- Q&A

Presentazione relatore

Cesare De Santis

Ho lavorato a lungo per Enti della P.A. (Difesa/Aeronautica) ed aziende private (banca e alcune società di consulenza di emanazione bancaria) prima di intraprendere, nel 2008, un autonomo percorso professionale.

Attualmente sono amministratore unico di PRIMAe srl a socio unico, che opera principalmente sui temi della conformità normativa e della protezione dei dati personali. Tra i clienti di PRIMAe srl a socio unico si annoverano banche, finanziarie, rappresentanze italiane di compagnie di assicurazione europee, altre società di consulenza. Assicuriamo il servizio DPO ad alcune banche.

Titoli/certificazioni/attestati

Laureato in Scienze statistiche ed attuariali, abilitato alla professione di attuario, CISM

Agenda

- Presentazione relatore
- **Le sanzioni nella protezione dei dati personali**
- Bibliografia & sitografia
- Q&A

Le sanzioni nel GDPR

Considerando 148
Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, **dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento**, in aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un **ammonimento** anziché imposta una sanzione pecuniaria *… omissis …* **L'imposizione di sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate** in conformità dei principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.

Considerando 149
Gli **Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente regolamento**, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del presente regolamento *… omissis* …

Considerando 150
Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, **ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie** *… omissis …*

Caratteristiche delle sanzioni

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal GDPR devono essere:

- ✓ ***equivalenti** all'interno della UE*
- ✓ ***effettive** in relazione agli obiettivi*
- ✓ ***proporzionate** in relazione alla gravità della violazione e alle dimensioni dell'impresa a cui appartiene l'entità che ha commesso la violazione*
- ✓ ***dissuasive** («Dissuasiva è una sanzione che induce l'individuo ad astenersi dal violare gli scopi e le norme di diritto dell'Unione … A questo proposito, si può operare una distinzione tra "dissuasione generale" (dissuadere gli altri dal commettere la stessa violazione in futuro) e "dissuasione specifica" (dissuadere il destinatario della sanzione pecuniaria dal commettere nuovamente la stessa violazione). Nell'irrogare una sanzione pecuniaria, l'autorità di controllo prende in considerazione sia la dissuasione generale sia quella specifica…»* Linea guida EDPB 4/2022)

Livelli sanzionatori nel GDPR

minore

*4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a **10 000 000** EUR, o per le imprese, fino al **2 % del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:*

a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;

b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;

c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;

Limite massimo dinamico (aziende con fatturato > 500 mln)

Limite massimo statico

maggiore

*5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a **20 000 000** EUR, o per le imprese, fino al **4 % del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:*

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.

Quale quello derivante dal trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro (art. 88)

Metodo di calcolo sanzione (EDPB)

Fase 1 Individuare le operazioni di trattamento nel caso in questione e valutare l'applicazione dell'art. **83 c.3 («***Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave*»)**.**

Fase 2 Trovare la base di partenza per il calcolo basato sulla valutazione di **:**

a) il livello sanzionatorio (minore/maggiore);

b) la gravità della violazione;

c) il fatturato dell'impresa.

Fase 3 Valutare le circostanze aggravanti e attenuanti legate al comportamento passato o presente del titolare/responsabile del trattamento.

Fase 4 Individuare i limiti massimi di legge applicabili per le diverse operazioni di trattamento.

Fase 5 Verificare se l'importo calcolato risponde ai requisiti di effettività, dissuasività e proporzionalità e aumentare o diminuire la sanzione pecuniaria di conseguenza

EDPB riconosce che in determinate circostanze l'autorità di controllo può ritenere che alcune violazioni possano essere punite con una ***sanzione pecuniaria di importo fisso*** *e predeterminato, ad esempio per circostanze sociali ed economiche dello Stato membro. EDPB raccomanda all'autorità di controllo di comunicare preventivamente gli importi e le circostanze di applicazione.*

Fase 1: una o più condotte/violazioni ?

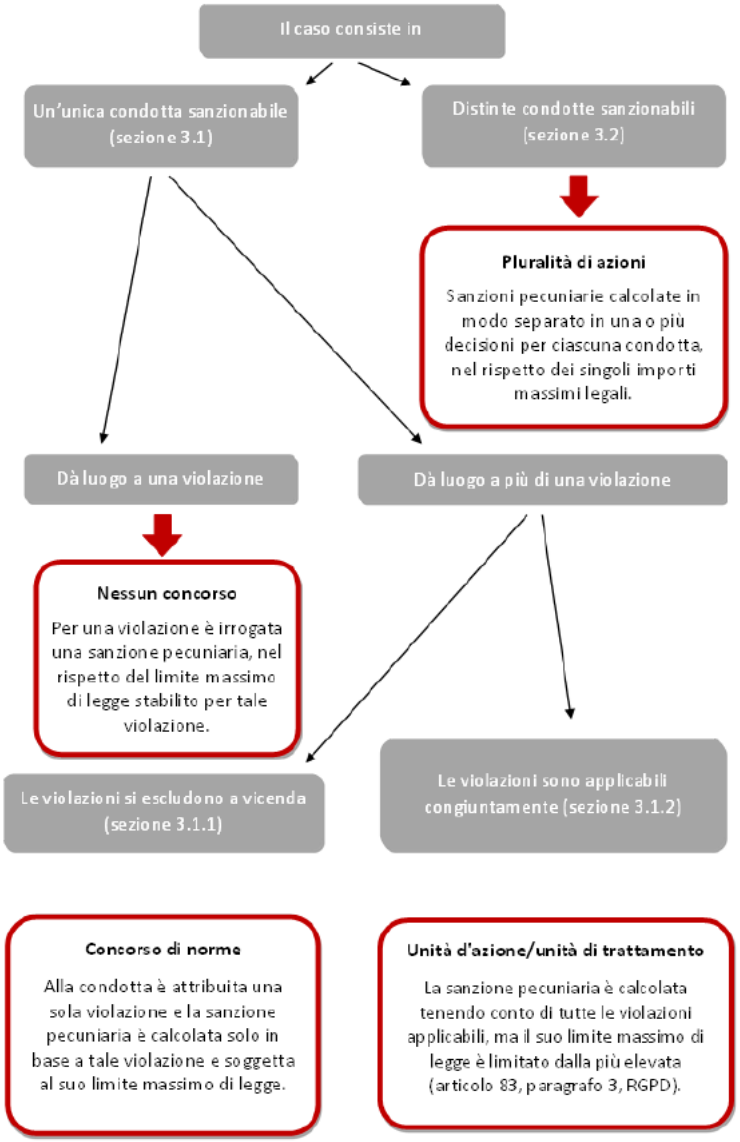

Fase 2 : valutazione gravità violazione

Fattori considerati nella valutazione:

- ✓ Natura della violazione [interessi protetti e livello sanzionatorio (art 83 da c.4 a c. 6)
- ✓ Gravità della violazione
  - Natura del trattamento (contesto e caratteristiche)
  - Oggetto del trattamento (locale, nazionale, transfrontaliero e importanza)
  - Finalità del trattamento (attività principale o meno)
  - Numero interessati
  - Livello del danno subito (considerando 75)
- ✓ Durata della violazione
- ✓ Carattere doloso o colposo della violazione
- ✓ Categorie (e quantità) dei dati

Fase 2 : importo iniziale per gravità

In base alla valutazione dei fattori riportati nella slide precedente, il livello di gravità della violazione è considerato i) basso, ii) medio o iii) elevato.

A tali livelli sono associati dei valori di importo iniziale della sanzione derivanti da riduzioni percentuali dell'importo massimo di legge applicabile come mostrato sotto.

Determinazione importo iniziale per gravità (% su valore massimo) :

Bassa → 0 – 10

Media → 10 – 20

Elevata → 20 - 100

Fase 2: adeguamento importo iniziale per fatturato

L'EDPB ritiene che per rispettare i criteri di proporzionalità, effettività e dissuasività nel calcolo dell'importo delle sanzioni si debba prendere in considerazione anche il fatturato che può costituire un'indicazione delle dimensioni e del potere economico dell'azienda. Alle classi di fatturato sono associate delle riduzioni percentuali all'importo iniziale individuato in base alla gravità della violazione

Adeguamento in percentuale dello importo iniziale per classi di fatturato :

$\leq$ 2 mln → 0,2 – 0,4 %

2 – 10 mln → 0,3 – 2 %

10 – 50 mln → 1,5 – 10 %

50 – 100 mln → 10 – 20 %

100 – 250 mln → 15 – 50 %

250 – 500 mln → 40 – 100 %

> 500 → no riduzione (già superano limite statico)

Fase 2: tabelle riepilogative (1)

Importi iniziali per gravità della violazione

	Livello di gravità basso		Livello di gravità medio		Livello di gravità elevato	
	Intervallo statico	*Intervallo dinamico* nel caso di un fatturato > 500 Mio	*Intervallo statico*	*Intervallo dinamico nel caso di un fatturato > 500 Mio*	*Intervallo statico*	*Intervallo dinamico nel caso di un fatturato > 500 Mio*
Articolo 83, paragrafo 4, GDPR	0 - 1 Mio	0 - 0,2 % del fatturato annuo	1 Mio - 2 Mio	0,2 % - 0,4 % del fatturato annuo	2 Mio - 10 Mio	0,4 % - 2 % del fatturato annuo
Articolo 83, paragrafi 5 e 6, GDPR	0 – 2 Mio	0 - 0,4 % del fatturato annuo	2 Mio - 4 Mio	0,4 % - 0,8 % del fatturato annuo	4 Mio - 20 Mio	0,8 % - 4 % del fatturato annuo

1^ parte esempio: al livello di gravità medio di una violazione sanzionata con il livello sanzionatorio maggiore (20 mln) è associato l'intervallo di riduzione tra 10% (2 mln) e 20% (4 mln) dell'importo massimo.

(da linea guida 4/2022 di EDPB pag. 48)

Fase 2: tabelle riepilogative (2)

Importi adeguati per fatturato

Articolo 83, paragrafi 5 e 6, GDPR

	Livello di gravità basso	Livello di gravità medio	Livello di gravità elevato
Imprese con un fatturato compreso tra 250 milioni di EUR e 500 milioni di EUR	40 – 100 % dell'importo iniziale		
	0 – 2 Mio	800 000 – 4 Mio	1,6 Mio– 20 Mio
Imprese con un fatturato compreso tra 100 milioni di EUR e 250 milioni di EUR	15 - 50 % dell'importo iniziale		
	0 – 1 Mio	300 000 – 2 Mio	600 000 – 10 Mio
Imprese con un fatturato compreso tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR	8 – 20 % dell'importo iniziale		
	0 - 400 000	160 000 - 800 000	320 000 – 4 Mio
Imprese con un fatturato compreso tra 10 milioni di EUR e 50 milioni di EUR	1,5 – 10 % dell'importo iniziale		
	0 - 200 000	30 000 - 400 000	60 000 – 2 Mio
Imprese con un fatturato compreso tra 2 milioni di EUR e 10 milioni di EUR	0,3 – 2 % dell'importo iniziale		
	0 - 40 000	6 000 - 80 000	12 000 - 400 000
Imprese con un fatturato fino a 2 milioni di EUR	0,2 - 0,4 % dell'importo iniziale		
	0 - 8 000	4 000 - 16 000	8 000 - 80 000

maggiore

2^ parte esempio: se la violazione è fatta da soggetto con fatturato compreso tra 250 e 500 mln è associato un intervallo di riduzione percentuale tra il 40% e il 100% che applicato all'intervallo 2 – 4 mln della 1^ parte esempio fornisce come risultato l'intervallo di importo iniziale adeguato per fatturato compreso tra 800.000 e 4 mln

Fase 3: circostanze aggravanti/attenuanti

Elementi presi in considerazione:

- ✓ *misure adottate per attenuare il danno (tempestività, se prima/dopo violazione)*
- ✓ *grado di responsabilità del titolare (art. 25 e 32 GDPR)*
- ✓ *precedenti violazioni del titolare*
  - *tempistica (quanto tempo dalla precedente violazione)*
  - *oggetto (se pertinente)*
- ✓ *cooperazione con l'Autorità (oltre obbligo art. 31 GDPR)*
- ✓ *modalità di conoscenza della violazione da parte Autorità*
- ✓ *rispetto provvedimenti precedenti sullo stesso oggetto*
- ✓ *adesione codici di condotta e meccanismi di certificazione*
- ✓ *altre circostanze (*esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione).

Fase 4: verifica limite massimo di legge

- ✓ *Limiti massimi statici*
  - *10 mln euro*
  - *20 mln euro*
- ✓ *Limiti massimi dinamici (per imprese o gruppi)*
  - *2% fatturato annuo mondiale se superiore a 10 mln*
  - *4% fatturato annuo mondiale se superiore a 20 mln*

Il limite dinamico si applica secondo il metodo ad imprese (o gruppi) che superano i 500 mln di fatturato

Fase 5: verifica scopi sanzione

- ✓ ***effettività*** → l'utilizzo di un metodo dovrebbe garantirla.
- ✓ ***proporzionalità*** *(«Secondo il principio di proporzionalità le misure adottate non devono eccedere i limiti di quanto è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi; qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti* **»** Linea guida EDPB 4/2022)
  - → Principio di incapacità contributiva
    - ✓ redditività economica
    - ✓ prova della perdita di valore
    - ✓ contesto sociale ed economico particolare
- ✓ ***dissuasività*** →applicazione di un coefficiente moltiplicatore di dissuasione

Esempio di calcolo (1/2)

Esempio 6a - Individuazione della base iniziale per l'ulteriore calcolo

Una catena di supermercati con un fatturato di 450 milioni di EUR ha violato l'articolo 12 GDPR. L'autorità di controllo, sulla base di un'attenta analisi delle circostanze del caso, ha deciso che il livello di gravità della violazione è ***basso****. Per determinare il punto di partenza per l'ulteriore calcolo, l'autorità di controllo accerta innanzitutto che l'articolo 12 GDPR sia elencato nell'articolo 83, paragrafo 5, lettera b), GDPR e che, in base al fatturato dell'impresa (450 milioni di EUR), si applichi il limite massimo di legge di 20 milioni di EUR.*

In base al livello di gravità determinato dall'autorità di controllo (basso), si dovrebbe prendere in considerazione un importo iniziale compreso tra 0 e 2 milioni di EUR (tra lo 0 e il 10 % del limite massimo di legge applicabile, cfr. il paragrafo 60 che precede).

L'autorità di controllo ritiene che un adeguamento al 90 % dell'importo iniziale sia giustificato in base alle dimensioni dell'impresa, il cui fatturato ammonta a 450 milioni di EUR. Tale importo costituisce la base per l'ulteriore calcolo, che dovrebbe portare a un importo finale non superiore al limite massimo di legge applicabile di 20 milioni di EUR.

(Linee guida 4/2022 di EDPB pag. 27)

Esempio di calcolo (2/2)

Esempio 7a - Valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti

Un club sportivo ha fatto uso di telecamere con tecnologia di riconoscimento facciale collocate all'entrata di una delle sue sedi, allo scopo di identificare i clienti al momento dell'ingresso. Poiché la società sportiva ha violato l'articolo 9 GDPR (trattamento dei dati biometrici senza una valida deroga), l'autorità di controllo competente a indagare sulla violazione ha deciso di infliggere una sanzione pecuniaria. Tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del caso, l'autorità di controllo ha ritenuto che si trattasse di una violazione con un livello di gravità elevato e, poiché la società sportiva aveva un fatturato annuo di 150 milioni di EUR, è stato ritenuto appropriato un importo iniziale di 2 000 000 EUR (corrispondente al limite massimo della categoria).

Tuttavia lo stesso club sportivo era stato sanzionato due anni prima per aver utilizzato la tecnologia delle impronte digitali ai tornelli in un'altra sede. L'autorità di controllo ha deciso di tenerne conto come recidiva (articolo 83, paragrafo 2, lettera e), GDPR). A tale riguardo, ha attribuito importanza al fatto che si trattava quasi dello stesso oggetto e che la violazione era stata commessa solo due anni prima. Per effetto di questo fattore aggravante, l'autorità di controllo ha deciso di aumentare la sanzione pecuniaria, portandola in questo caso particolare a 2 600 000 EUR42, senza superare il limite massimo di legge applicabile di 20 milioni di EUR.

(Linee guida 4/2022 di EDPB pag. 34)

Le sanzioni imposte

Report

Total value of GDPR fines imposed from 25 May 2018 to date (in euros)[39]

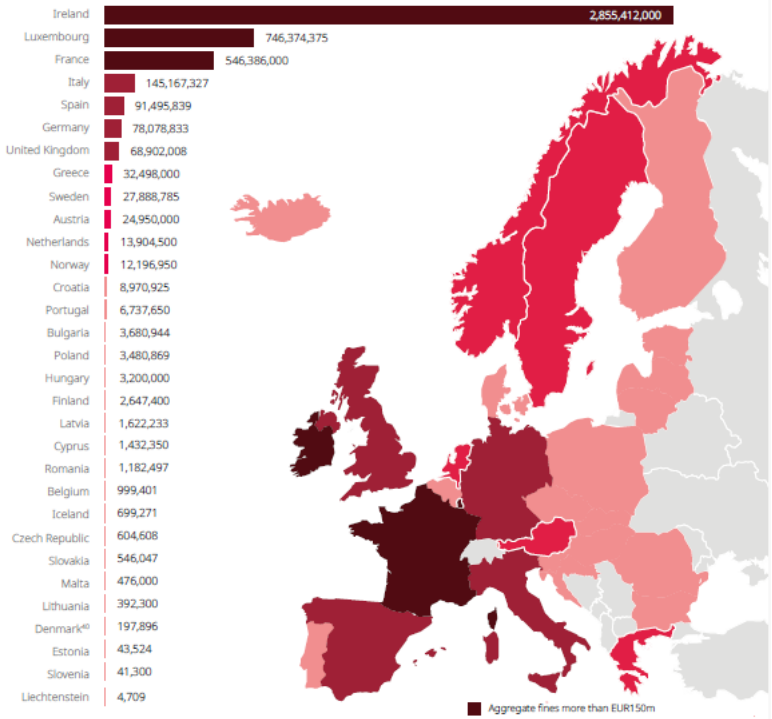

39 This report does not include fines that have been successfully appealed. In some jurisdictions, not all information in relation to fines is made publically available (such as in relation to Germany) or only part of the data for the period of this report has been provided (e.g. Bulgaria). Therefore the real figure is likely to be higher than reported.

40 In Denmark, the supervisory authority ("**Datatilsynet**") does not have the authority to issue administrative fines. Instead, the Datatilsynet provides a recommendation as to the size of the fine and it is for the national courts to ultimately decide on the value of the fine imposed. In this survey, the total fine value reported reflects the actual fines imposed by the Danish courts, rather than the value of fines recommended by the Datatilsynet.

(pagina tratta da *«DLA Piper GDPR fines and data breach survey: January 2024»*)

Esempi di sanzioni: la sanzione a ENI Plenitude (1/3)

Telemarketing, dal Garante sanzione di oltre 6 milioni di euro a Eni Plenitude

Dei 747 contratti stipulati in una "settimana campione", 657 sono arrivati da un contatto illecito

Chiamate promozionali effettuate senza il consenso dell'interessato o rivolte a numeri iscritti al Registro pubblico delle opposizioni e assenza di controlli sui contratti acquisiti tramite contatti illeciti: il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Eni Plenitude per 6.419.631 euro.

Il provvedimento arriva a seguito di ben 108 segnalazioni e 7 reclami nei confronti della società, che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate.

Nel corso dell'istruttoria, il Garante ha anche chiesto a Eni Plenitude i dati delle proposte di acquisto effettuate dalla rete di vendita e concluse con l'attivazione di servizi energetici, relativi a una "settimana campione": su 747 contratti stipulati nel periodo di tempo individuato, 657 sono arrivati da un contatto illegittimo. Numeri che, se fossero ipoteticamente proiettati su un anno, porterebbero a 32.850 forniture attivate in modo illecito.

Risultano gravi, in particolare, le lacune riguardanti il controllo e monitoraggio di agenzie e sub-agenzie e la commistione di data-base. Secondo il Garante, per rispettare la norma non basta allontanare il singolo agente o effettuare attività di audit in caso di anomalie, ma servono misure che impediscano l'ingresso nei sistemi aziendali di contratti stipulati in base a contatti telefonici illeciti o di trarre vantaggio economico da condotte illegittime.

Oltre al pagamento della sanzione, il Garante ha imposto a Eni Plenitude il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati dei reclamanti e dei segnalanti. La società dovrà inoltre comunicare ai 657 interessati contattati illecitamente gli esiti del procedimento in base a un testo da concordare con l'Autorità, predisporre controlli affinché contratti generati da contatti illeciti non entrino nel patrimonio aziendale e garantire il rispetto dei principi del trattamento, con particolare riferimento agli obblighi di aggiornamento, cancellazione e rettifica dei dati personali relativi alla clientela.

Esempi di sanzioni: la sanzione a Enel ed il ricorso (2/3)

Enel Energia era stata sanzionata dall'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali con provvedimento numero 443 del 2021 (doc. web n. 9737661); la sanzione amministrativa applicata era "**enorme**", ossia 26.513.977,00 euro di multa, oltre a diversi avvertimenti, ammonizioni e prescrizioni, con la **sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante**. Enel ha presentato ricorso e il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione per aver superato, l'Autorità, il termine, definito perentorio dal giudice, stabilito (regolamento interno 2/2019 del Garante) di 120 giorni per l'imposizione della sanzione.

Telemarketing aggressivo. Il Garante privacy sanziona Enel Energia per 26 milioni e 500 mila euro
Dati dei consumatori usati senza consenso e mancato rispetto del principio di responsabilizzazione*

** Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso presentato da Enel Energia s.p.a. per l'annullamento del provvedimento del Garante n. 443/2021*

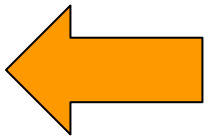

Dal sito del Garante

Esempio di ammonimento (3/3)

« … In caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria …» (Considerando 148 GDPR)

A seguito di un reclamo presentato da erede per mancato riscontro di richiesta di accesso ai dati il Garante ha aperto un procedimento verso una banca che si è concluso con un ammonimento.

Le motivazioni dell'Autorità:

a) che la stessa è stata determinata dal convergere di due circostanze di fatto rispetto alle quali la banca ha fornito apprezzabili elementi di considerazione: l'istanza di accesso non è stata indirizzata alla casella pec della funzione Privacy - benché quest'ultima fosse facilmente reperibile nell'informativa pubblicata sul sito della banca all'interno della sezione Privacy – ed è stata erroneamente gestita dalla struttura che si occupa di pratiche successorie in quanto era all'epoca in trattazione, presso la banca, una pratica di successione riferita alla medesima de cuius;

Presentata dalla sorella del reclamante

b) delle misure adottate dal titolare per attenuare le conseguenze negative derivanti dall'illecito, tra cui la consegna a titolo gratuito della documentazione bancaria ex art. 119 del TUB;

c) della collaborazione con l'Autorità nel corso del procedimento;

d) dell'esiguo numero di interessati coinvolti (uno);

e) delle misure organizzative apprestate al fine di evitare la possibile mancata presa in carico di una istanza di esercizio dei diritti pervenuta a una struttura diversa da quella avente diretta competenza;

f) dell'assenza di precedenti violazioni per la medesima fattispecie a carico di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. (v. art. 83, par. 2, e cons. 148 del Regolamento).

Sanzioni nel Codice privacy

Nell'art. 166 del Codice privacy novellato sono riportate le violazioni alle disposizioni del Codice stesso soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui (alcuni esempi):

- ✓ *all'art. 83 comma 4 GDPR tra cui ad es.*
  - *Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione (chiarezza e comprensibilità delle informazioni e delle comunicazioni relative al trattamento)*
- ✓ *all'art. 83 comma 5 GDPR tra cui ad es.*
  - Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati;
  - Diritti riguardanti le persone decedute;
  - Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito di rapporti di lavoro;
  - Informazioni in caso di ricezione di curriculum

Il nuovo Codice ridefinisce altresì gli illeciti penali:

- ✓ *trattamento illecito di dati (art. 167);*
- ✓ *comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis);*
- ✓ *acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-ter);*
- ✓ *falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante (art. 168);*
- ✓ *inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170);*
- ✓ *violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori (art. 171).*

Agenda

- Presentazione relatore
- Le sanzioni nella protezione dei dati personali
- **Bibliografia & sitografia**
- Q&A

Bibliografia & Sitografia

https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/sanzione-emessa-in-ritardo-perche-il-tribunale-ha-annullato-il-provvedimento-del-garante-privacy/ (articolo di approfondimento su annullamento sanzione ENEL Energia)

Provvedimento del 23 marzo 2023 [9888188] - Garante Privacy (ammonimento a Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a.)

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10029424 (sanzione a ENI Plenitude)

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7500216 (link per accedere alle linee guida seguenti)

Guidelines on the application and setting of administrative fines (WP253)

Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR (di EDPB)

Agenda

- Presentazione relatore
- Le sanzioni nella protezione dei dati personali
- Bibliografia & sitografia
- **Q&A**

Q&A

Contatti

- cesare.desantis@primaedintorni.it

Grazie...